



CITTA' DI SPINEA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 121 DEL 13/09/2021

OGGETTO: MODIFICA AL BANDO PER L'EROGAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI PER L' ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 6 DL 73/2021 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 118/2021 IN RELAZIONE AI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SUL SITO DEL GESTORE VERITAS SPA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **tedici** del mese di **Settembre** alle ore **12:30**, **nella residenza comunale**, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

cognome e nome	carica	presente
VESNAVER MARTINA	SINDACO	P
PIAZZI EDMONDO	ASSESSORE	P
ZAMENGO FRANCA	ASSESSORE	P
MARINI GUERRINO	ASSESSORE	P
PEROZZO CHIARA	ASSESSORE	A
BETTIN ELIA	ASSESSORE	A

Totale Presenti 4

Totale Assenti 2

Presiede la seduta **Il Sindaco Martina Vesnaver.**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras.**

Il Presidente, **riconosciuta legale l'adunanza**, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO: MODIFICA AL BANDO PER L'EROGAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI PER L' ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 6 DL 73/2021 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 118/2021 IN RELAZIONE AI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SUL SITO DEL GESTORE VERITAS SPA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 21 ter del Regolamento comunale di disciplina della TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2021, esecutiva che incaricava la Giunta Comunale di definire un Bando avviso pubblico per la concessione di una riduzione TARI 2021 alle utenze non domestiche che hanno avuto un calo delle proprie attività in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazione imposte sia a livello nazionale che a livello locale per effetto dei provvedimenti ministeriali;

PRESO ATTO che molte attività economiche sono state costrette a sospendere la propria attività nel periodo dal 15.03.2021 al 06.04.2021 per effetto delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12.03.2021, del 26.03.2021 e del 02.04.2021 (zona rossa per il Veneto) e che ricorrono le condizioni di grave, generale ed obiettivo stato di crisi correlate alle misure governative urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO l'art. 6 del DL 73/2021 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

VISTO il successivo Decreto ministeriale del 24.06.2021 di riparto del citato fondo, che attribuisce al Comune di Spinea la somma di € 210.549,93;

RICORDATO, come chiarito da IFEL, che la formulazione dell' art. 6 del DL 73/2021, in favore delle sole utenze non domestiche appartenenti alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso, non sembra tuttavia escludere le attività le cui «restrizioni» si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza; Ritenuto ammissibile estendere il concetto di «restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività» a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso secondo quanto previsto da altre misure di sostegno, in particolare il DL 41/2021;

VISTA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 118/2021 con cui è stato approvato il Bando pubblico per l'accesso alle riduzioni TARI a favore delle attività economiche tenute al pagamento del tributo dell'anno 2021 al Comune di Spinea, il quale prevedeva il riconoscimento e il calcolo della riduzione TARI subordinato alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore gruppo Veritas Spa **entro il 14.10.2021 alle ore 13.00 a pena di decadenza;**

PRESO ATTO della riunione, tenutasi in data 10 u.s. da remoto e coordinata dal direttore del gruppo Veritas dott. Luigi Torretti ed estesa a tutti i comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, avente per oggetto “*Presentazione portale istanze riduzione TARI/TARIP*” da cui è emersa la necessità di uniformare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni interessati;

ACCOLTE le valutazioni emerse in seno alla riunione e condivise dal gestore Veritas Spa, al fine di adottare linee guida comuni, modificando pertanto i termini previsti nel Bando, già pubblicato sul sito Internet del Comune di Spinea;

DEFINITI i criteri, le modalità istruttorie ed operative, anche telematiche, rispettose della semplificazione procedurale (art. 6 comma 4 DL 73/2021) descritta nell'allegato bando sub a) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE a livello Europeo per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati attribuiti ampi poteri ai singoli Stati membri dell'Unione europea di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia;
- in particolare, la comunicazione della Commissione Europea del 19/3/2020 n. C2020/1863 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164;

tali disposizioni sono state adottate in attuazione:

- dell'art. 107, paragrafo 2, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: “Sono compatibili con il mercato interno: ...b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;...”;
- dell'art. 107, paragrafo 3, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: “Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: ... b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”;
- dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: “ Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”;

CONSIDERATO CHE a livello di legislazione italiana, per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati riconosciuti agli Enti territoriali ampi poteri di intervento - sotto forma di aiuti di stato – a carico dei propri bilanci - a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive;
- in particolare, gli artt. da 53 a 64 del citato D.L. 19/5/2020 n.34, in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione Europea, dispongono misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e comunque posti in difficoltà dall'emergenza covid-19:
 - a) alla sezione 3.1 « Aiuti di importo limitato », della Comunicazione della Commissione europea C/2020/1863... “3.1.L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali...”. I tetti massimi che operatori economici devono rispettare per accedere alla riduzione richieste ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 sono:
 - € 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

- € 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- € 1.800.000 per tutte le altre imprese;
- b) alla sezione 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » i tetti massimi sono più alti: dal 13 ottobre 2020 e la richiesta del contributo Sostegni bis attività stagionali: € 10 milioni.
- tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; tali limiti economici si intendono in termini assoluti ovvero nel senso che per ciascun operatore non si può superare la soglia di legge sommando gli aiuti concessi da tutti gli Enti pubblici;
- in secondo luogo, tali aiuti non possono essere concessi ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell'art.54 del DL n.34/20;
- in terzo luogo, ai sensi dell'art.61 del DL n.34/2020: “non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019”;
- al fine di permettere la verifica ed il controllo del rispetto delle predette condizioni nonché di adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, lo Stato Italiano ha istituito il registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura;
- gli artt. 61, 62 e 63 del DL n.34/2020 regolano le procedure e le formalità alle quali adempiere per dare attuazione legale agli aiuti concessi da parte anche degli Enti territoriali, con particolare riguardo agli obblighi di: registrazione nei sopra citati registri; responsabilità di monitoraggio e di relazione in merito agli aiuti concessi;

CONSIDERATO CHE in merito agli obblighi già assolti dallo Stato italiano:

- all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione Europea del quadro di aiuti introdotto con il DL n.34/2020, ha adempiuto in data 20/05/2020 il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri;
- in data 21/5/2020, con decisione “State Aid SA.57021” la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DL n. 34/2020;
- tale Regime Quadro è stato registrato in data 8/6/2020 dal citato Dipartimento nel RNA con “codice di aiuti RNA/CAR master n.13008” quale “regime di aiuti” ai sensi dell'art.8 del D.M. 31/05/2017 n. 115. In sostanza, nel caso di specie, lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del “regime di aiuti” contenuto nel DL n.34/2020, offrendo una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi;

CONSIDERATO CHE in merito agli obblighi da assolvere da parte dei Comuni:

- l'operato dello Stato non ha esaurito gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, pubblicità e controllo da compiersi a mezzo del RNA;
- come, infatti, si evince dall'art.61, comma 5, del DL n.34/2020, rimane a carico degli Enti che concedono aiuti specifici nell'ambito di tale “quadro temporaneo”, l'adempimento degli obblighi specifici inerenti al RNA previsti in dettaglio dal citato DM n.115/2017, oltreché l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e relazione di cui all'art. 4 della citata Comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 C (2020)1863;

- quanto agli obblighi previsti dal DM n.115/2017, gli Enti devono, innanzitutto, procedere alla registrazione del provvedimento che prevede aiuti a favore di operatori economici nel RNA sotto il regime quadro identificato dal citato codice CAR n.13008;
- prima di concedere aiuti individuali ai singoli operatori economici, gli Enti concedenti sono tenuti a effettuare le verifiche propedeutiche nel RNA volte ad evitare di concedere aiuti illegali. Tali verifiche, da effettuare a mezzo di visura nel RNA, sono propedeutiche: al rispetto delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'art.54 del DL n.34/2020 (800.000 euro per impresa; 120.000 euro per imprese del settore pesca-acquacoltura; 100.000 per impresa agricola); alla concessione degli aiuti de minimis e relativa soglia triennale per operatore (200.000 euro); ad evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali ed inseriti nella cd lista Deggendorf (vedi anche art. 53 DL n.34/2020);
- inoltre, l'Ente deve procedere alla registrazione del singolo aiuto individuale nel RNA con attribuzione del “Codice Concessione RNA/COR” prima della concessione dello stesso; entro i successivi 20 giorni, l'Ente è tenuto a trasmettere al RNA la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale a pena di decadenza dell'aiuto;
- infine, in caso di agevolazioni fiscali, gli aiuti individuali si intendono concessi e sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale devono essere dichiarati;

CONSIDERATO CHE:

- è stato prorogato al 31/12/2021, con Comunicazione del 28 gennaio 2021 C2021/C 34/36 la Commissione Europea, il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C/2020/164;
- inoltre, con la medesima Comunicazione della Commissione Europea è stato alzato da da 800.000 a 1.800.000 il plafond degli aiuti concedibili ai singoli operatori economici;
- in ragione di detta comunicazione è stato modificato quanto disposto dagli artt. 53 e ss del DL n.34/2020, ai sensi dall'art. 28, D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/5/2021, n. 69.

RICORDATO CHE l'art. 10-bis del D.L. 28-10-2020 n. 137 ha previsto la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.18.08.2000 n.267 dal Responsabile del Settore Tributi accertamento e riscossioni e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n.267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **di approvare** , per i motivi espressi in premessa e in ottemperanza a quanto disciplinato nel regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2021, esecutiva, il Bando avviso pubblico per la concessione di una riduzione TARI 2021 alle utenze non domestiche che hanno avuto un calo delle proprie attività in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazione imposte sia a livello nazionale che a livello locale in

seguito alle Ordinanze del Ministero della Salute del 12.03.2021, del 26.03.2021 e del 02.04.2021 (zona rossa per il Veneto), a valere sul “fondone TARI 2021” di € 210.549,93, **modificando i termini di presentazione delle istanze;**

2. **di fare propria** la posizione di IFEL, relativamente all'interpretazione che la formulazione dell'art. 6 del DL 73/2021 includa oltre alle utenze non domestiche appartenenti alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso, anche quelle ove si è verificato un rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso secondo quanto previsto da altre misure di sostegno, in particolare il DL 41/2021;
3. **di approvare** il bando - avviso pubblico allegato **sub a)**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto sulla base di linee guida comuni tra i comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e condivise dal gestore di riferimento Veritas spa, **il quale definisce i criteri, le modalità istruttorie ed operative, anche telematiche, rispettose della semplificazione procedurale** (art. 6 comma 4 DL 73/2021), **nonché i motivi di esclusione;**
4. **di dare atto che** la riduzione TARI 2021 in oggetto è “aiuto di Stato” e che:
 - rientra nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C/2020/164”, ai sensi degli artt. da 53 e 63 del DL 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/ 2020, n. 77;
 - in data 20/05/2020 il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri ha adempiuto all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione Europea del quadro di aiuti introdotto con il DL n.34/2020;
 - in data 21/5/2020, con decisione “State Aid SA.57021” la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DL n. 34/2020;
 - in data 8/6/2020 tale Regime Quadro è stato registrato dal citato Dipartimento nel RNA con “codice di aiuti RNA/CAR n.13008” quale “regime di aiuti” ai sensi dell'art.8 del D.M. 31/05/2017 n. 115;
 - lo Stato Italiano avendo già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del “regime di aiuti” contenuto nel DL n.34/2020, ha offerto una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi;
 - restano a carico del Comune di Spinea le attività di verifica istruttoria, monitoraggio, relazione e registrazione dei singoli aiuti individuali nel RNA;
 - è stato prorogato al 31/12/2021, con Comunicazione del 28 gennaio 2021 C2021/C 34/36 la Commissione Europea, il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19” poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C/2020/164;
 - inoltre, con la medesima Comunicazione della Commissione Europea è stato alzato da a 270.000, 225.000 e 1.800.000, euro il plafond degli aiuti concedibili ai singoli operatori economici, rispettivamente, del settore pesca, del settore agricoltura e degli altri settori;

- in ragione di detta comunicazione è stato modificato quanto disposto dagli artt. 53 e ss del DL n.34/2020, ai sensi dall'art. 28, D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/5/2021, n. 69.

5. **di dare atto che** questo Ente, a mezzo dei propri uffici, provvederà al recupero degli aiuti concessi a carico degli operatori economici che risulteranno non aver diritto al beneficio in applicazione della disciplina nazionale e eurocomunitaria;
6. **di dare mandato** al Servizio Tributi di procedere a compiere tutti gli atti e le attività:
 - di pubblicazione e trasparenza ai sensi di legge relativamente al presente atto compresa la trasmissione al portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;
 - di verifica istruttoria e visura preventiva, monitoraggio, relazione e registrazione degli atti generali e dei singoli aiuti individuali nel RNA ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e di ogni altra attività ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato ai sensi degli artt. da 53 e 63 del DL D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77 e delle altre disposizioni di legge richiamate;
 - di pubblicare nella sezione “amministrazione trasparenza” del sito nella sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” il presente atto e il bando nella sezione “Criteri” e nella sezione “Atti di concessione” l'elenco delle concessioni per un importo superiore ad € 1.000,00 erogati nell'anno solare;
7. **di dare atto che** il Responsabile del Settore Tributi accertamento e riscossioni provvederà a tutti gli atti conseguenti al presente atto;
8. **di dare atto che** il contributo riconosciuto dallo Stato ai sensi dell'art. 6 del DL n. 73/2021 di € 210.549,93 compenserà le minori entrate che si verificheranno al Capitolo di Entrata n. 10101.51.0100 "TARI Tassa Rifiuti" del Bilancio 2021-2023, anno 2021;
9. **di dare atto che** sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.18.08.2000 n.267 dal Responsabile del Settore Tributi accertamento e riscossioni e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
10. **di dare atto che** l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n.267/2000;

Indi stante l'urgenza di comunicare il bando per la riduzione TARI 2021 a Veritas Spa che deve personalizzare il portale www.gruppoveritas.it per l'inserimento delle istanze e poi pubblicare nel portale, con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

Con successiva separata votazione unanime e palese

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per procedere celermente a bandire e pubblicare il bando.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Martina Vesnaver

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Guido Piras

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)